

## **PERMESSO DI SOGGIORNO PER TIROCINIO FORMATIVO**

Il **tirocinio formativo** consiste in una breve esperienza di lavoro c/o aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Il cittadino extracomunitario che si trova all'estero ed intende svolgere in Italia un'attività di formazione o tirocinio **per un periodo superiore a 3 mesi** deve fare richiesta dell'apposito visto d'ingresso, presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del proprio Paese.

Al tirocinante viene, quindi, rilasciato un visto d'ingresso 'per motivi di studio o formazione', nei limiti di un contingente annualmente determinato (entro il 30 giugno di ciascun anno).

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il **permesso di soggiorno per motivi di studio** (ai fini dello svolgimento di tirocini formativi) compilando e inviando alla Questura territorialmente competente l'apposito modulo, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati.

Tra la documentazione necessaria per ottenere questo permesso di soggiorno vi è:

- **l'impegnativa al tirocinio o formazione** sottoscritta dal datore di lavoro;

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- la garanzia di **vitto e alloggio**;
- **iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o polizza assicurativa** (italiana o straniera) contro il rischio di malattie, infortuni e maternità valida sul territorio nazionale.

***Non è, invece, richiesto il nulla osta al lavoro.***

## **Conversione**

Una volta terminato il periodo di tirocinio, l'interessato può convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato, se il datore di lavoro presso cui il tirocinio è stato svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumerlo con regolare contratto di lavoro.

Tale conversione è, però, possibile solo nei limiti della quota stabilita con il decreto flussi.